

## **TI\_GERICHTE 52.2002.423 vom 26. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.423](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.423)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.423 du 26 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.423 del 26 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

marzo 2007. Ciononostante il 6 agosto 2002, fondandosi ancora sulla sentenza di penale del 15 novembre 2001, il dipartimento ha ammonito \_\_\_\_\_, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto lo avrebbe sanzionato con una misura amministrativa. La decisione è stata resa sulla base dell'art. 16 cpv. 3 ODDS. 4.2. La LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS). In questo senso, giova ricordare che, con l'entrata in vigore dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica prevista all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. In effetti l'Accordo in parola, benché in modo parziale e progressivo, conferisce ai cittadini degli Stati interessati dei diritti in merito alla libera circolazione che solamente a fronte di gravi violazioni o concrete previsioni di gravi violazioni dell'ordine pubblico possono essere limitati (cfr. art. 3 Direttiva 64/221/CEE; Capella/Pelloni, L'ordine pubblico nel diritto svizzero degli stranieri e nel diritto europeo sulla libera circolazione delle persone, in RDAT II-2001 547). Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non è quindi dato vedere come si possa emanare una minaccia di espulsione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS senza verificare preventivamente se sono adempiuti i requisiti per la violazione dell'ordine pubblico sulla base dell'art. 5 Allegato I ALC. 4.3. Orbene, l'autorità inferiore non ha esaminato se con il suo comportamento il ricorrente, segnatamente a causa della sua condanna penale del 15 novembre 2001 a 6 mesi di detenzione sospesi con un periodo di prova di 2 anni per omicidio colposo, ha violato l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'ALC e se esiste un pericolo concreto che egli recidivi. Non è infatti sufficiente giustificare un provvedimento di espulsione o ammonimento sulla sola base di una sentenza penale, senza tenere conto delle circostanze che hanno portato alla condanna dell'interessato e senza adeguatamente valutare il suo comportamento durante il soggiorno in Svizzera. Il Tribunale non può tuttavia sostituirsi al Consiglio di Stato nella determinazione di quanto precede. Il Governo, anche sotto questo profilo, fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto. Gli atti devono essere pertanto retrocessi all'Esecutivo cantonale, affinché statuisca nuovamente sulla vertenza, come ai considerandi che precedono. 5. Il ricorso dev'essere pertanto accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giudizio. Dato che l'insorgente versa in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria

va accolta. Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4, 16 ALC; 5 Allegato I ALC; 1a, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; la Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 64, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 1° ottobre 2002 (n. 4680) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda come illustrato nei considerandi. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. §. Di conseguenza, il patrocinatore del ricorrente è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.